



CAPITOLATO D'APPALTO

LOTTO I EOLIE CIG 6359250B1A

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo, di pubblico interesse, mediante erogazione di compensazioni finanziarie, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di cabotaggio marittimo, per il trasporto di passeggeri e merci (anche pericolose) attraverso navi ro-ro, per la rete dell'Isola di Ustica, per la linea:

a) Ustica/Palermo e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nel relativo Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara.

Art. 2

Sfera di applicazione

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Regolamento CEE 3577/92 del Consiglio del 7.12.1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri (cabotaggio marittimo) ;
- Comunicazione (2014) 232 final della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3566/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale C 8/02 in Guce 11.1.2012;
- Regolamento CEE n.1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento CE n. 2006/2004
- D.Lgs 12.4. 2006 n. 163 e s. m., art. 20;
- L.Regione Siciliana 9.8.2002 n. 12;
- L. 13.8.2010 n. 136 ;
- L.Regione Siciliana 15/2008, art. 2.
- Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- I.M.D.G. Code;
- Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005 n. 52;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod ed int.
- Convenzione internazionale SOLAS 74;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 9, art. 26;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 10

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di cabotaggio marittimo, di pubblici appalti, di lavoro, di tutela, sicurezza ed assistenza ai lavoratori anche se non espressamente richiamate dal presente atto

e di tutte le norme modificative e sostitutive che dovessero eventualmente essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

1. La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a svolgere il servizio di collegamento marittimo secondo le modalità stabilite nell'Allegato Tecnico, dove sono indicati itinerari, orari, tempi di percorrenza, frequenze e tariffe, per unità di rete e caratteristiche tecniche della unità navale da impiegarsi.
2. Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza della unità navale specificata, rispondente alle caratteristiche tecniche richieste.

Art. 4

Disponibilità dei mezzi nautici

1. La D.A., al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità dei mezzi navali offerti per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentirne l' utilizzo immediato.
2. I predetti mezzi navali dovranno rimanere nella disponibilità della D.A. ed essere destinati esclusivamente al servizio appaltato. In caso di linea stagionale, i mezzi navali dovranno rimanere nella esclusiva disponibilità della D.A. durante il periodo di svolgimento dei servizi ed essere destinati unicamente al servizio appaltato; essi rientrano nella piena disponibilità e libero uso della D.A. nei restanti periodi dell'anno.
Eventuali sostituzioni della unità specificata nell'offerta, anche con altra di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori in termini di velocità di esercizio e di numero di passeggeri/merci/mezzi trasportabili, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione appaltante.
3. La DA procederà alla manutenzione annuale ordinaria ed ai lavori di carenaggio propedeutici al rinnovo di certificazione di classe nel periodo novembre/marzo, salvo comprovata oggettiva impossibilità, provvedendo alla sostituzione del mezzo come previsto ai commi successivi, e dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione.
4. E' fatto obbligo alla Società di assicurare la continuità dei servizi di trasporto, in caso di temporanea indisponibilità dei mezzi navali, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria programmate, o altre cause non riferibili a condizioni meteo – atmosferiche avverse, mediante l'utilizzo di altro mezzo navale, anche con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico purchè idoneo al trasporto passeggeri e merci (anche pericolose).
5. In caso di improvvisa avaria o altre cause di forza maggiore non imputabili alla Società, la Società dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo come richiesto al precedente comma 4 entro le 96 ore successive all'evento che ne ha dato causa.
6. In qualunque caso di protratta indisponibilità dei mezzi navali ordinariamente adibiti alla linee, ivi incluse le ipotesi previste ai precedenti commi 4 e 5, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere alla sostituzione con altro mezzo avente caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle richieste per la Linea, entro il termine massimo di 15 giorni solari dall'evento che ne ha dato causa.
7. In caso di inadempienza agli obblighi di esecuzione dei servizi indicati ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penali nella misura prevista al successivo art. 18.

Art.5

Modifiche del programma di esercizio

1. E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.
2. Ove nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pubblica utilità che rendano necessario estendere o diminuire il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d'obbligo) dell'importo contrattualizzato, è fatto obbligo – ai sensi dell'art. 11 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 311 del DPR 207/2010 - all'Appaltatore di assumerne l'onere entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando l'applicazione delle stesse condizioni di prezzo unitario migliatico indicato in sede di offerta economica e di servizio alle maggiori o minori miglia marine di percorrenza richieste, come di seguito specificate. Il costo unitario- miglio viene determinato dividendo il prezzo di aggiudicazione per il numero delle miglia risultanti dall'Allegato tecnico.
Nel caso in cui tali variazioni dovessero differire oltre il predetto limite, è data facoltà all'Appaltatore di diniego dell'offerta dell'Amministrazione, con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, da opporsi entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Nel caso dovesse sorgere l'esigenza, per motivi di pubblico interesse, di dover sospendere temporaneamente, parzialmente o totalmente il servizio oggetto del presente contratto, l'Amministrazione provvederà a comunicare la predetta circostanza all'Appaltatore, per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti la sospensione.
4. In ogni caso di riduzione, estensione, sospensione del servizio, richieste dall'Amministrazione regionale appaltante, nel rispetto delle norme avanti citate, il corrispettivo spettante alla Ditta verrà rideterminato in base al costo migliatico indicato in sede di offerta economica, e scorporato delle voci relative ai costi fissi annuali e mensili di esercizio, quantificate secondo gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 6

Tariffe applicabili

1. Le tariffe massime che dovranno essere applicate all'utenza dalla D.A, sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuiti alla D.A.
3. Al termine di ogni esercizio economico, la D.A. sarà tenuta a comunicare l'ammontare dei ricavi della vendita dei titoli di viaggio percepiti in esecuzione del contratto.
La conformità dei suddetti dati finanziari agli atti contabili ufficiali dovrà essere attestata dall'Organo interno di revisione della Ditta.
4. Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe contenute nell'Allegato tecnico potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la Amministrazione e la Ditta, da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.
5. Ove le modifiche riguardino aumenti delle tariffe, esse potranno essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e, comunque, non possono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati, rilevato dall' ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

1. La durata del servizio viene fissata in cinque anni a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio.
2. Qualora alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto, non fosse individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta – qualora la Amministrazione lo richieda espressamente – è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale.

Art 8

Importo dell'appalto

1. L'importo dell'intervento finanziario a base d'asta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico marittimo è pari ad € 28.791.859,50 (ventottomilionisettecenonovantunottocentocinquantanoveecinquanta) quale importo complessivo per l'intera durata del contratto, determinata in anni cinque, oltre Iva al 10% .
2. Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dalla Ditta nello svolgimento del servizio, anche non previste dal presente capitolato.
3. Dal secondo anno di vigenza del contratto, alla Ditta è riconosciuta la revisione annuale del prezzo pattuito secondo quanto previsto all'art. 115 Cod. Contratti, in base all'indice del tasso di variazione medio annuo, relativo ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, riferito alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne", indicato dall'Istat (indice NIC).
La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice Istat sopra descritto, e previa richiesta della Ditta, avrà decorrenza dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.
4. Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività appaltate nel corso della esecuzione contrattuale costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della Ditta appaltrice che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'Amministrazione, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione stabilito in sede di offerta, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile. In nessun caso verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà avanzare pretesa di maggiore compensazione e/o risarcimento, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a seguito della presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate.
2. Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.
Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che, pertanto, potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.
In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimenti per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.
3. La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste e dopo l'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Durante l'esercizio provvisorio del bilancio regionale i pagamenti saranno effettuati secondo le norme per esso vigenti.
4. Con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 18) del presente capitolato.
5. Gli eventuali conguagli derivanti da corse omesse per condizioni meteo-marine o forza maggiore, in base a quanto stabilito al richiamato art. 18, saranno effettuati, parimenti, preferibilmente con cadenza semestrale.

6. L'erogazione del saldo finale è sottoposta alla verifica prevista al successivo art. 19 sulla esistenza di sovra compensazione .
7. La Ditta, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10

Cauzioni e garanzie

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L'importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell' art.75 del D.Lgs n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 , rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
3. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 113 Codice Contratti.
5. Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 20 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 11

Responsabilità e copertura assicurativa

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile di tutti i danni causati alla Amministrazione appaltante, al personale navigante, ai terzi ed alle merci trasportate, per fatti e/o atti ad essa imputabili occorsi per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto e delle altre attività di sbarco/imbarco ad esso collegate.
2. La D.A. assicurerà, pertanto, i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge ed è direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.
3. A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A. La polizza avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione del garantito di cui all'art. 1944 CC, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, CC, ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, la copertura dei rischi per fatti derivanti da malore, colpa grave, a persone e cose nello svolgimento dell'attività ed anche i rischi connessi alle operazioni di manutenzione e approvvigionamento, alle operazioni di imbarco e sbarco nonché alla permanenza nelle previste strutture di accoglienza.
5. Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 12

Obblighi della ditta aggiudicataria

1. La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore successiva disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione dell'importo contrattuale.
2. La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, previdenza, igiene e sicurezza sul lavoro.
3. La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92.
4. La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di salvataggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale.
5. La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A. , la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.
6. La Ditta è obbligata a fornire, con cadenza mensile, i dati sui flussi di traffico registrati, distinti per ciascuna linea di collegamento e tipologia di utenza, oggetto dell'appalto nonché a consentire all'Amm.ne l'accesso al proprio data base di gestione dei flussi passeggeri/merci, tramite rilascio di apposita password.
7. La Ditta è altresì obbligata a fornire tutte le altre informazioni sulla gestione ed organizzazione aziendale richieste dalla Regione, nonché ad esibire la eventuale documentazione richiesta che comprovi il rispetto degli obblighi nascenti dal presente appalto.
8. La D.A. è tenuta a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.
9. La ditta è tenuta, altresì, ad adottare la Carta dei servizi, in conformità alle disposizioni recate nel DPCM 27.1.1994 e darne comunicazione all'Amministrazione appaltante, unitamente ad eventuali modifiche.
10. La ditta è tenuta a verifiche periodiche sulla customer satisfaction, con il coordinamento e la vigilanza della Amministrazione appaltante cui dovranno esserne riferiti gli esiti, e ad adottare le misure occorrenti al fine di rimuovere eventuali criticità rilevate.
11. La ditta è altresì obbligata ad adottare tutte le misure richieste per rendere le unità navali conformi agli orientamenti per la sicurezza e l'accesso e la permanenza delle Persone a Mobilità Ridotta, secondo i requisiti tecnici fissati nella Circolare n. 10/SM prot. 151 del 4.1.2007 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed aggiornamenti.
12. La ditta è altresì obbligata ad effettuare le corse straordinarie e suppletive previste al successivo art. 18, n. 4.

Art 13

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art. 14

Strutture di accoglienza

1. La D.A. dovrà disporre, in proprietà, in locazione o in concessione, negli approdi interessati adeguate strutture di accoglienza, informazione e biglietteria e punti di ricovero- riparo per i passeggeri in attesa di imbarco. La documentazione comprovante detta disponibilità dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto.
2. La D.A. dovrà, inoltre, dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

3. Per l'intera durata del servizio la D.A. sarà obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio. La D.A. deve garantire la presenza dell'indicazione degli orari del servizio nei porti e negli approdi.

Art 15

Identificazione ed immagine del servizio

1. La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta " Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.
2. Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana interviene finanziariamente per la fornitura del servizio.

Art 16

Divieto di subappalto e cessione di contratto

1. E' fatto espresso divieto di subappaltare, anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto.
2. E' fatto, altresì, divieto di cessione, a qualsiasi titolo, del Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi sopra citati, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di procedere all'esecuzione in danno

Art. 17

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

1. Competono all'Amministrazione appaltante il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione di servizi ed il rispetto degli obblighi da essi nascenti in virtù del presente appalto.
2. La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.
3. La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.
 - a. Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.
4. L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.
5. Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, mensilmente, la D.A. dovrà consegnare alla S.A. rapporto riepilogativo, secondo le modalità operative indicate dalla Stazione appaltante, dei servizi svolti nel mese di riferimento nel quale sono indicati analiticamente gli orari di partenza e di arrivo da ciascun porto, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio ed i dati sui flussi di traffico unitamente a copia dei giornali nautici dell'unità navale impiegata.

Art. 18

Applicazioni di penali, recuperi e riduzione delle compensazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 del presente Capitolato, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dall'Allegato Tecnico e nel presente capitolato, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:
 - a) € 205,00 per ritardi di partenze dai capolinea di ciascun itinerario superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;
 - b) €205,00 per ritardi negli arrivi superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;

- c) € 205,00 per anticipi di partenze non determinati da comprovate cause di forza maggiore ed effettuati senza debito, documentato preavviso all'utenza;
 - d) €62,00 per ogni miglio percorso, in caso di utilizzo di mezzo navale con caratteristiche inferiori a quello previsto dall'allegato tecnico, oltre i termini indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 4;
 - e) €125,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno e/o in difformità agli assetti degli itinerari previsti nell'allegato tecnico, il cui mancato rispetto non sia imputabile a cause di forza maggiore;
 - f) €25.000,00 per ogni corsa omessa per manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria tecnica o altre cause non dovute ad avverse condizioni meteo-atmosferiche, senza sostituzione con altro mezzo, secondo le prescrizioni indicate all'art. 4, commi 4 e 5;
 - g) € 2.000,00 per la violazione di ciascuno degli obblighi previsti al precedente art. 12, ai nn.5 6,7,8,9,10;
 - h) €25.000,00 per ciascuna corsa straordinaria omessa, in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 12, n.12;
 - i) €2.500,00 in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 13;
 - j) €10.000,00 per ciascuna violazione degli obblighi previsti all'art. 14;
 - k) €1.000,00 per ciascuna violazione accertata degli obblighi inerenti gli standard di qualità, come fissati nella Carta dei servizi, ovvero nelle Condizioni Generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci;
 - l) €15.000,00 per la violazione di ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato dalle precedenti lettere.
2. L'amministrazione, procederà all'applicazione delle penali sopra citate con decurtazione delle somme corrispondenti dai pagamenti rateali di cui al precedente art. 9, previa contestazione dell'inadempimento rilevato alla Ditta aggiudicataria, che potrà fornire eventuali controdeduzioni entro i 20 giorni successivi. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, o non siano state repute idonee a giustificare l'inadempimento rilevato, l'amministrazione applicherà le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento,
 3. L'Amministrazione potrà applicare alla Ditta aggiudicatrice penali fino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto. Ove le penali applicate superino il 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
 4. In caso di corse omesse per condizioni meteo-marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), la ditta aggiudicataria è tenuta a recuperare la esecuzione, a richiesta e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione appaltante in relazione alle esigenze di pubblico servizio rilevate.
 5. Nella considerazione del carattere di compensazione degli interventi finanziari da erogarsi ai sensi del presente bando ai costi originati per l'impresa dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiudicati, le spese inerenti le corse non realizzate per condizioni meteo marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), e non recuperate a richiesta dell'amministrazione appaltante, come avanti descritto, saranno riconosciute con la decurtazione del 75% dei minori costi per carburante e lubrificante (cosiddette spese per miglio) e del 100% dei costi per scalo effettivamente non sostenuti, e determinati, alla stregua dei metodi di valutazione descritti ai fini della quantificazione del presente prezzo a base d'asta.
 6. Il suddetto conguaglio avverrà preferibilmente con cadenza semestrale.

Art. 19

Controllo sulle sovracompenzioni

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti al servizio oggetto dell'appalto rispetto agli altri componenti reddituali, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, oggetto del presente appalto, disaggregati per ciascun servizio.

2. La Ditta è obbligata a fornire annualmente all'Amministrazione, entro il mese successivo alla scadenza dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli elementi ed i dati finanziari descritti al precedente comma, dai quali si evincano analiticamente le spese di produzione, opportunamente aggregate, ed i relativi ricavi annui, corredati da asseverazione di conformità rilasciata da parte dei propri organi di controllo interno.
3. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, anche tramite Organi esterni, ispezioni e controlli sulla veridicità dei dati trasmessi.
4. Le verifiche sulle eventuali sovracompensozioni percepite, rispetto alla misura massima di compensazione stabilita nell'offerta, saranno effettuate con cadenza almeno biennale. A tale riguardo non rileva la incidenza percentuale di ciascuna componente dei costi complessivi di produzione presi in esame, descritta in calce all'allegato tecnico, finalizzata a dare contezza, oggettività e trasparenza ai parametri di calcolo utilizzati, essendo consentita flessibilità di gestione finanziaria, entro il limite massimo di compensazione stabilita in sede di offerta. Il calcolo, effettuato sulla base della contabilità analitica del vettore aggiudicatario, sarà effettuato tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio. L'utile riconosciuto sarà valutato al netto di imposta.
5. I recuperi delle eventuali sovracompensozioni erogate saranno contabilizzati al termine del periodo contrattuale, sulle ultime quote di pagamento da erogare, con corrispondente diminuzione dei relativi importi.

Art. 20

Risoluzione anticipata del contratto

1. Qualora la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal presente appalto, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, a spese ed in danno della Ditta medesima.

Costituiscono gravi violazioni che comporteranno la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, in danno dell'aggiudicatario del Contratto:

- ✓ l'abbandono del servizio senza giustificato motivo,
- ✓ la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata dall'Amministrazione ovvero comunicata dalla Capitaneria di Porto e/o da altra Autorità preposta;
- ✓ la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali veloci offerte e impiegate nel servizio, ove non sostituite da altre unità navali veloci (aliscafi, monocarena, catamarani) aventi caratteristiche equivalenti o superiori in termini di velocità;
- ✓ l'interruzione continuativa dei collegamenti;
- ✓ il protratto esercizio della linea con unità navali con caratteristiche inferiori a quelle previste nell'Allegato tecnico,
- ✓ il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del contratto da parte della D.A.;
- ✓ la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.,
- ✓ la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.;
- ✓ l'effettuazione di transazioni senza il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziaria di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 ,
- ✓ la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fornite all'Amministrazione,
- ✓ l'applicazione di penali, ai sensi del precedente art.18, in misura superiore al 10% del valore imponibile del contratto.

3. In caso di inadempimento anche a uno solo degli ulteriori obblighi nascenti dal presente appalto, che si protragga oltre il termine non inferiore di giorni 20 che verrà assegnato dall'Amministrazione – a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 CC, di risolvere il contratto.
4. La risoluzione del contratto sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con un preavviso di almeno quarantotto ore con lettera raccomandata A.R. o mediante posta certificata. La società

resta, in ogni caso, obbligata a proseguire nell'esercizio dei servizi pubblici di collegamento marittimo sino al trasferimento degli stessi alla nuova gestione.

5. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A. e addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia. L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A. , in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.
6. La Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, al fine di procedere all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Art 21

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art .22

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, con Foro competente in Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

Art 23

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione , di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A. nonché le spese di pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7 del Codice dei contratti ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L.17.12.2012 n. 221 e s.m.1 , di conversione con modificazioni del D.L. 18.10.2012 n. 179;

Il responsabile del procedimento

Dorotea Maria Piazza

firmato

Da allegare alla documentazione

Firmato in ogni pagina

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA OFFERENTE



CAPITOLATO D'APPALTO

LOTTO II ISOLE EGADI

CIG 6359375244

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo, di pubblico interesse, mediante erogazione di compensazioni finanziarie, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di cabotaggio marittimo, per il trasporto di passeggeri e merci (anche pericolose) attraverso navi ro-ro, per la rete dell'Isola di Ustica, per la linea:

a) Ustica/Palermo e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nel relativo Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara.

Art. 2

Sfera di applicazione

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Regolamento CEE 3577/92 del Consiglio del 7.12.1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione (2014) 232 final della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3566/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale C 8/02 in Guce 11.1.2012;
- Regolamento CEE n.1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento CE n. 2006/2004
- D.Lgs 12.4. 2006 n. 163 e s. m., art. 20;
- L.Regione Siciliana 9.8.2002 n. 12;
- L. 13.8.2010 n. 136 ;
- L.Regione Siciliana 15/2008, art. 2.
- Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- I.M.D.G. Code;
- Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005 n. 52;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod ed int.
- Convenzione internazionale SOLAS 74;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 9, art. 26;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 10

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di cabotaggio marittimo, di pubblici appalti, di lavoro, di tutela, sicurezza ed assistenza ai lavoratori anche se non espressamente richiamate dal presente atto

e di tutte le norme modificative e sostitutive che dovessero eventualmente essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

1. La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a svolgere il servizio di collegamento marittimo secondo le modalità stabilite nell'Allegato Tecnico, dove sono indicati itinerari, orari, tempi di percorrenza, frequenze e tariffe, per unità di rete e caratteristiche tecniche della unità navale da impiegarsi.
2. Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza della unità navale specificata, rispondente alle caratteristiche tecniche richieste.

Art. 4

Disponibilità dei mezzi nautici

1. La D.A., al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità del mezzo navale offerto per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentirne l' utilizzo immediato.
2. Per l'intera durata del servizio il predetto mezzo navale dovrà rimanere nella disponibilità della D.A. ed essere destinato esclusivamente al servizio appaltato.
Eventuali sostituzioni della unità specificata nell'offerta, anche con altra di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori in termini di velocità di esercizio e di numero di passeggeri/merci/mezzi trasportabili, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione appaltante.
3. La DA procederà alla manutenzione annuale ordinaria ed ai lavori di carenaggio propedeutici al rinnovo di certificazione di classe nel periodo novembre/marzo, salvo comprovata oggettiva impossibilità, provvedendo alla sostituzione del mezzo come previsto ai commi successivi, e dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione.
4. E' fatto obbligo alla Società di assicurare la continuità del servizio di trasporto, in caso di temporanea indisponibilità del mezzo navale, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria programmate, o altre cause non riferibili a condizioni meteo – atmosferiche avverse, mediante l'utilizzo di altro mezzo navale, anche con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico purchè idoneo al trasporto passeggeri e merci (anche pericolose).
5. In caso di improvvisa avaria o altre cause di forza maggiore non imputabili alla Società, la Società dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo come richiesto al precedente comma 4 entro le 96 ore successive all'evento che ne ha dato causa.
6. In qualunque caso di protratta indisponibilità del mezzo navale ordinariamente adibito alla linea, ivi incluse le ipotesi previste ai precedenti commi 4 e 5, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere alla sostituzione con altro mezzo avente caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle richieste per la Linea, entro il termine massimo di 15 giorni solari dall'evento che ne ha dato causa.
7. In caso di inadempienza agli obblighi di esecuzione dei servizi indicati ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penali nella misura prevista al successivo art. 18.

Art.5

Modifiche del programma di esercizio

1. E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.

2. Ove nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pubblica utilità che rendano necessario estendere o diminuire il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d'obbligo) dell'importo contrattualizzato, è fatto obbligo – ai sensi dell'art. 11 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 311 del DPR 207/2010 - all'Appaltatore di assumerne l'onere entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando l'applicazione delle stesse condizioni di prezzo unitario migliatico indicato in sede di offerta economica e di servizio alle maggiori o minori miglia marine di percorrenza richieste, come di seguito specificate. Il costo unitario- miglio viene determinato dividendo il prezzo di aggiudicazione per il numero delle miglia risultanti dall'Allegato tecnico.

Nel caso in cui tali variazioni dovessero differire oltre il predetto limite, è data facoltà all'Appaltatore di diniego dell'offerta dell'Amministrazione, con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, da opporsi entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Nel caso dovesse sorgere l'esigenza, per motivi di pubblico interesse, di dover sospendere temporaneamente, parzialmente o totalmente il servizio oggetto del presente contratto, l'Amministrazione provvederà a comunicare la predetta circostanza all'Appaltatore, per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti la sospensione.

4. In ogni caso di riduzione, estensione, sospensione del servizio, richieste dall'Amministrazione regionale appaltante, nel rispetto delle norme avanti citate, il corrispettivo spettante alla Ditta verrà rideterminato in base al costo migliatico indicato in sede di offerta economica, e scorporato delle voci relative ai costi fissi annuali e mensili di esercizio, quantificate secondo gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 6

Tariffe applicabili

1. Le tariffe massime che dovranno essere applicate all'utenza dalla D.A, sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.

2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuiti alla D.A.

3. Al termine di ogni esercizio economico, la D.A. sarà tenuta a comunicare l'ammontare dei ricavi della vendita dei titoli di viaggio percepiti in esecuzione del contratto.

La conformità dei suddetti dati finanziari agli atti contabili ufficiali dovrà essere attestata dall'Organo interno di revisione della Ditta.

4. Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe contenute nell'Allegato tecnico potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la Amministrazione e la Ditta, da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.

5. Ove le modifiche riguardino aumenti delle tariffe, esse potranno essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e, comunque, non possono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati, rilevato dall' ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

1. La durata del servizio viene fissata in cinque anni a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio.

2. Qualora alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto, non fosse individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta – qualora la Amministrazione lo richieda espressamente – è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale.

Art 8

Importo dell'appalto

L'importo dell'intervento finanziario a base d'asta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico marittimo è pari ad € 15.869.925,00 (quindicimilionioctocentosessantanovecentoventicinque) quale importo complessivo per l'intera durata del contratto, determinata in anni cinque, oltre Iva al 10% .

1. Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dalla Ditta nello svolgimento del servizio, anche non previste dal presente capitolato.
2. Dal secondo anno di vigenza del contratto, alla Ditta è riconosciuta la revisione annuale del prezzo pattuito secondo quanto previsto all'art. 115 Cod. Contratti, in base all'indice del tasso di variazione medio annuo, relativo ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, riferito alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne", indicato dall'Istat (indice NIC).
La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice Istat sopra descritto, e previa richiesta della Ditta, avrà decorrenza dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.
3. Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività appaltate nel corso della esecuzione contrattuale costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della Ditta appaltatrice che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'Amministrazione, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione stabilito in sede di offerta, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile. In nessun caso verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà avanzare pretesa di maggiore compensazione e/o risarcimento, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a seguito della presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate.
2. Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.
Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che, pertanto, potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.
In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimenti per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.
3. La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste e dopo l'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Durante l'esercizio provvisorio del bilancio regionale i pagamenti saranno effettuati secondo le norme per esso vigenti.
4. Con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 18) del presente capitolato.
5. Gli eventuali conguagli derivanti da corse omesse per condizioni meteo-marine o forza maggiore, in base a quanto stabilito al richiamato art. 18, saranno effettuati, parimenti, preferibilmente con cadenza semestrale.
6. L'erogazione del saldo finale è sottoposta alla verifica prevista al successivo art. 19 sulla esistenza di sovra compensazione .
7. La Ditta, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10

Cauzioni e garanzie

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L'importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell' art.75 del D.Lgs n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 , rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
3. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 113 Codice Contratti.
5. Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 20 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 11

Responsabilità e copertura assicurativa

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile di tutti i danni causati alla Amministrazione appaltante, al personale navigante, ai terzi ed alle merci trasportate, per fatti e/o atti ad essa imputabili occorsi per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto e delle altre attività di sbarco/imbarco ad esso collegate.
2. La D.A. assicurerà, pertanto, i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge ed è direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.
3. A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A. La polizza avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione del garantito di cui all'art. 1944 CC, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, CC, ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, la copertura dei rischi per fatti derivanti da malore, colpa grave, a persone e cose nello svolgimento dell'attività ed anche i rischi connessi alle operazioni di manutenzione e approvvigionamento, alle operazioni di imbarco e sbarco nonché alla permanenza nelle previste strutture di accoglienza.
5. Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 12

Obblighi della ditta aggiudicataria

1. La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore successiva disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione dell'importo contrattuale.
2. La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, previdenza, igiene e sicurezza sul lavoro.
3. La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92.
4. La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di salvataggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale.
5. La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A. , la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.
6. La Ditta è obbligata a fornire, con cadenza mensile, i dati sui flussi di traffico registrati, distinti per ciascuna linea di collegamento e tipologia di utenza, oggetto dell'appalto nonché a consentire all'Amm.ne l'accesso al proprio data base di gestione dei flussi passeggeri/merci, tramite rilascio di apposita password.
7. La Ditta è altresì obbligata a fornire tutte le altre informazioni sulla gestione ed organizzazione aziendale richieste dalla Regione, nonché ad esibire la eventuale documentazione richiesta che comprovi il rispetto degli obblighi nascenti dal presente appalto.
8. La D.A. è tenuta a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.
9. La ditta è tenuta, altresì, ad adottare la Carta dei servizi, in conformità alle disposizioni recate nel DPCM 27.1.1994 e darne comunicazione all'Amministrazione appaltante, unitamente ad eventuali modifiche.
10. La ditta è tenuta a verifiche periodiche sulla customer satisfaction, con il coordinamento e la vigilanza della Amministrazione appaltante cui dovranno esserne riferiti gli esiti, e ad adottare le misure occorrenti al fine di rimuovere eventuali criticità rilevate.
11. La ditta è altresì obbligata ad adottare tutte le misure richieste per rendere le unità navali conformi agli orientamenti per la sicurezza e l'accesso e la permanenza delle Persone a Mobilità Ridotta, secondo i requisiti tecnici fissati nella Circolare n. 10/SM prot. 151 del 4.1.2007 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed aggiornamenti.
12. La ditta è altresì obbligata ad effettuare le corse straordinarie e suppletive previste al successivo art. 18, n. 4.

Art 13

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art. 14

Strutture di accoglienza

1. La D.A. dovrà disporre, in proprietà, in locazione o in concessione, negli approdi interessati adeguate strutture di accoglienza, informazione e biglietteria e punti di ricovero- riparo per i passeggeri in attesa di imbarco. La documentazione comprovante detta disponibilità dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto.
2. La D.A. dovrà, inoltre, dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

3. Per l'intera durata del servizio la D.A. sarà obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio. La D.A. deve garantire la presenza dell'indicazione degli orari del servizio nei porti e negli approdi.

Art 15

Identificazione ed immagine del servizio

1. La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta " Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.
2. Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana interviene finanziariamente per la fornitura del servizio.

Art 16

Divieto di subappalto e cessione di contratto

1. E' fatto espresso divieto di subappaltare, anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto.
2. E' fatto, altresì, divieto di cessione, a qualsiasi titolo, del Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi sopra citati, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di procedere all'esecuzione in danno

Art. 17

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

1. Competono all'Amministrazione appaltante il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione di servizi ed il rispetto degli obblighi da essi nascenti in virtù del presente appalto.
2. La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.
3. La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.
 - a. Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.
4. L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.
5. Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, mensilmente, la D.A. dovrà consegnare alla S.A. rapporto riepilogativo, secondo le modalità operative indicate dalla Stazione appaltante, dei servizi svolti nel mese di riferimento nel quale sono indicati analiticamente gli orari di partenza e di arrivo da ciascun porto, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio ed i dati sui flussi di traffico unitamente a copia dei giornali nautici dell'unità navale impiegata.

Art. 18

Applicazioni di penali, recuperi e riduzione delle compensazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 del presente Capitolato, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dall'Allegato Tecnico e nel presente capitolato, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:
 - a) € 205,00 per ritardi di partenze dai capolinea di ciascun itinerario superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;
 - b) €205,00 per ritardi negli arrivi superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;

- c) € 205,00 per anticipi di partenze non determinati da comprovate cause di forza maggiore ed effettuati senza debito, documentato preavviso all'utenza;
 - d) €62,00 per ogni miglio percorso, in caso di utilizzo di mezzo navale con caratteristiche inferiori a quello previsto dall'allegato tecnico, oltre i termini indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 4;
 - e) €125,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno e/o in difformità agli assetti degli itinerari previsti nell'allegato tecnico, il cui mancato rispetto non sia imputabile a cause di forza maggiore;
 - f) €25.000,00 per ogni corsa omessa per manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria tecnica o altre cause non dovute ad avverse condizioni meteo-atmosferiche, senza sostituzione con altro mezzo, secondo le prescrizioni indicate all'art. 4, commi 4 e 5;
 - g) € 2.000,00 per la violazione di ciascuno degli obblighi previsti al precedente art. 12, ai nn.5 6,7,8,9,10;
 - h) €25.000,00 per ciascuna corsa straordinaria omessa, in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 12, n.12;
 - i) €2.500,00 in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 13;
 - j) €10.000,00 per ciascuna violazione degli obblighi previsti all'art. 14;
 - k) €1.000,00 per ciascuna violazione accertata degli obblighi inerenti gli standard di qualità, come fissati nella Carta dei servizi, ovvero nelle Condizioni Generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci;
 - l) €15.000,00 per la violazione di ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato dalle precedenti lettere.
2. L'amministrazione, procederà all'applicazione delle penali sopra citate con decurtazione delle somme corrispondenti dai pagamenti rateali di cui al precedente art. 9, previa contestazione dell'inadempimento rilevato alla Ditta aggiudicataria, che potrà fornire eventuali controdeduzioni entro i 20 giorni successivi. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, o non siano state repute idonee a giustificare l'inadempimento rilevato, l'amministrazione applicherà le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento,
 3. L'Amministrazione potrà applicare alla Ditta aggiudicatrice penali fino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto. Ove le penali applicate superino il 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
 4. In caso di corse omesse per condizioni meteo-marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), la ditta aggiudicataria è tenuta a recuperare la esecuzione, a richiesta e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione appaltante in relazione alle esigenze di pubblico servizio rilevate.
 5. Nella considerazione del carattere di compensazione degli interventi finanziari da erogarsi ai sensi del presente bando ai costi originati per l'impresa dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiudicati, le spese inerenti le corse non realizzate per condizioni meteo marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), e non recuperate a richiesta dell'amministrazione appaltante, come avanti descritto, saranno riconosciute con la decurtazione del 75% dei minori costi per carburante e lubrificante (cosiddette spese per miglio) e del 100% dei costi per scalo effettivamente non sostenuti, e determinati, alla stregua dei metodi di valutazione descritti ai fini della quantificazione del presente prezzo a base d'asta.
 6. Il suddetto conguaglio avverrà preferibilmente con cadenza semestrale.

Art. 19

Controllo sulle sovracompenzioni

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti al servizio oggetto dell'appalto rispetto agli altri componenti reddituali, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, oggetto del presente appalto, disaggregati per ciascun servizio.

2. La Ditta è obbligata a fornire annualmente all'Amministrazione, entro il mese successivo alla scadenza dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli elementi ed i dati finanziari descritti al precedente comma, dai quali si evincano analiticamente le spese di produzione, opportunamente aggregate, ed i relativi ricavi annui, corredati da asseverazione di conformità rilasciata da parte dei propri organi di controllo interno.
3. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, anche tramite Organi esterni, ispezioni e controlli sulla veridicità dei dati trasmessi.
4. Le verifiche sulle eventuali sovracompenzazioni percepite, rispetto alla misura massima di compensazione stabilita in sede di offerta, saranno effettuate con cadenza almeno biennale. A tale riguardo non rileva la incidenza percentuale di ciascuna componente dei costi complessivi di produzione presi in esame, descritta in calce all'allegato tecnico, finalizzata a dare contezza, oggettività e trasparenza ai parametri di calcolo utilizzati, essendo consentita flessibilità di gestione finanziaria, entro il limite massimo di compensazione stabilita in sede di offerta. Il calcolo, effettuato sulla base della contabilità analitica del vettore aggiudicatario, sarà effettuato tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio. L'utile riconosciuto sarà valutato al netto di imposta.
5. I recuperi delle eventuali sovracompenzazioni erogate saranno contabilizzati al termine del periodo contrattuale, sulle ultime quote di pagamento da erogare, con corrispondente diminuzione dei relativi importi.

Art. 20

Risoluzione anticipata del contratto

1. Qualora la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente appalto, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, a spese ed in danno della Ditta medesima.

Costituiscono gravi violazioni che comporteranno la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, in danno dell'aggiudicatario del Contratto:

- ✓ l'abbandono del servizio senza giustificato motivo,
- ✓ la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata dall'Amministrazione ovvero comunicata dalla Capitaneria di Porto e/o da altra Autorità preposta;
- ✓ la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali veloci offerte e impiegate nel servizio, ove non sostituite da altre unità navali veloci (aliscafi, monocarena, catamarani) aventi caratteristiche equivalenti o superiori in termini di velocità;
- ✓ l'interruzione continuativa dei collegamenti;
- ✓ il protratto esercizio della linea con unità navali con caratteristiche inferiori a quelle previste nell'Allegato tecnico,
- ✓ il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del contratto da parte della D.A.;
- ✓ la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.,
- ✓ la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.;
- ✓ l'effettuazione di transazioni senza il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziaria di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 ,
- ✓ la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fornite all'Amministrazione,
- ✓ l'applicazione di penali, ai sensi del precedente art.18, in misura superiore al 10% del valore imponibile del contratto.

3. In caso di inadempimento anche a uno solo degli ulteriori obblighi nascenti dal presente appalto, che si protragga oltre il termine non inferiore di giorni 20 che verrà assegnato dall'Amministrazione – a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 CC, di risolvere il contratto.
4. La risoluzione del contratto sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con un preavviso di almeno quarantotto ore con lettera raccomandata A.R. o mediante posta certificata. La società

resta, in ogni caso, obbligata a proseguire nell'esercizio dei servizi pubblici di collegamento marittimo sino al trasferimento degli stessi alla nuova gestione.

5. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A. e addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia. L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A. , in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.
6. La Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, al fine di procedere all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Art 21

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art .22

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, con Foro competente in Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

Art 23

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione , di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A. nonché le spese di pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7 del Codice dei contratti ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L.17.12.2012 n. 221 e s.m.1 , di conversione con modificazioni del D.L. 18.10.2012 n. 179;

Il responsabile del procedimento

Dorotea Maria Piazza

firmato

Da allegare alla documentazione

Firmato in ogni pagina

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA OFFERENTE



CAPITOLATO D'APPALTO

LOTTO III ISOLA DI USTICA CIG 6359463AE0

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo, di pubblico interesse, mediante erogazione di compensazioni finanziarie, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di cabotaggio marittimo, per il trasporto di passeggeri e merci (anche pericolose) attraverso navi ro-ro, per la rete dell'Isola di Ustica, per la linea:

a) Ustica/Palermo e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nel relativo Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara.

Art. 2

Sfera di applicazione

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Regolamento CEE 3577/92 del Consiglio del 7.12.1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione (2014) 232 final della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3566/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale C 8/02 in Guce 11.1.2012;
- Regolamento CEE n.1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento CE n. 2006/2004
- D.Lgs 12.4. 2006 n. 163 e s. m., art. 20;
- L.Regione Siciliana 9.8.2002 n. 12;
- L. 13.8.2010 n. 136 ;
- L.Regione Siciliana 15/2008, art. 2.
- Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- I.M.D.G. Code;
- Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005 n. 52;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod ed int.
- Convenzione internazionale SOLAS 74;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 9, art. 26;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 10

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di cabotaggio marittimo, di pubblici appalti, di lavoro, di tutela, sicurezza ed assistenza ai lavoratori anche se non espressamente richiamate dal presente atto

e di tutte le norme modificative e sostitutive che dovessero eventualmente essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

1. La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a svolgere il servizio di collegamento marittimo secondo le modalità stabilite nell'Allegato Tecnico, dove sono indicati itinerari, orari, tempi di percorrenza, frequenze e tariffe, per unità di rete e caratteristiche tecniche della unità navale da impiegarsi.
2. Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza della unità navale specificata, rispondente alle caratteristiche tecniche richieste.

Art. 4

Disponibilità dei mezzi nautici

1. La D.A., al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità del mezzo navale offerto per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentirne l' utilizzo immediato.
2. Per l'intera durata del servizio il predetto mezzo navale dovrà rimanere nella disponibilità della D.A. ed essere destinato esclusivamente al servizio appaltato.
Eventuali sostituzioni della unità specificata nell'offerta, anche con altra di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori in termini di velocità di esercizio e di numero di passeggeri/merci/mezzi trasportabili, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione appaltante.
3. La DA procederà alla manutenzione annuale ordinaria ed ai lavori di carenaggio propedeutici al rinnovo di certificazione di classe nel periodo novembre/marzo, salvo comprovata oggettiva impossibilità, provvedendo alla sostituzione del mezzo come previsto ai commi successivi, e dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione.
4. E' fatto obbligo alla Società di assicurare la continuità del servizio di trasporto, in caso di temporanea indisponibilità del mezzo navale, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria programmate, o altre cause non riferibili a condizioni meteo – atmosferiche avverse, mediante l'utilizzo di altro mezzo navale, anche con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico purchè idoneo al trasporto passeggeri e merci (anche pericolose).
5. In caso di improvvisa avaria o altre cause di forza maggiore non imputabili alla Società, la Società dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo come richiesto al precedente comma 4 entro le 96 ore successive all'evento che ne ha dato causa.
6. In qualunque caso di protratta indisponibilità del mezzo navale ordinariamente adibito alla linea, ivi incluse le ipotesi previste ai precedenti commi 4 e 5, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere alla sostituzione con altro mezzo avente caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle richieste per la Linea, entro il termine massimo di 15 giorni solari dall'evento che ne ha dato causa.
7. In caso di inadempienza agli obblighi di esecuzione dei servizi indicati ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penali nella misura prevista al successivo art. 18.

Art.5

Modifiche del programma di esercizio

1. E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.

2. Ove nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pubblica utilità che rendano necessario estendere o diminuire il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d'obbligo) dell'importo contrattualizzato, è fatto obbligo – ai sensi dell'art. 11 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 311 del DPR 207/2010 - all'Appaltatore di assumerne l'onere entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando l'applicazione delle stesse condizioni di prezzo unitario migliatico indicato in sede di offerta economica e di servizio alle maggiori o minori miglia marine di percorrenza richieste, come di seguito specificate. Il costo unitario- miglio viene determinato dividendo il prezzo di aggiudicazione per il numero delle miglia risultanti dall'Allegato tecnico.

Nel caso in cui tali variazioni dovessero differire oltre il predetto limite, è data facoltà all'Appaltatore di diniego dell'offerta dell'Amministrazione, con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, da opporsi entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Nel caso dovesse sorgere l'esigenza, per motivi di pubblico interesse, di dover sospendere temporaneamente, parzialmente o totalmente il servizio oggetto del presente contratto, l'Amministrazione provvederà a comunicare la predetta circostanza all'Appaltatore, per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti la sospensione.
4. In ogni caso di riduzione, estensione, sospensione del servizio, richieste dall'Amministrazione regionale appaltante, nel rispetto delle norme avanti citate, il corrispettivo spettante alla Ditta verrà rideterminato in base al costo migliatico indicato in sede di offerta economica, e scorporato delle voci relative ai costi fissi annuali e mensili di esercizio, quantificate secondo gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 6

Tariffe applicabili

1. Le tariffe che dovranno essere applicate all'utenza dalla D.A, sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuiti alla D.A.
3. Al termine di ogni esercizio economico, la D.A. sarà tenuta a comunicare l'ammontare dei ricavi della vendita dei titoli di viaggio percepiti in esecuzione del contratto.
La conformità dei suddetti dati finanziari agli atti contabili ufficiali dovrà essere attestata dall'Organo interno di revisione della Ditta.
4. Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe contenute nell'Allegato tecnico potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la Amministrazione e la Ditta, da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.
5. Ove le modifiche riguardino aumenti delle tariffe, esse potranno essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e, comunque, non possono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati, rilevato dall' ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

1. La durata del servizio viene fissata in cinque anni a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio.
2. Qualora alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto, non fosse individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta – qualora la Amministrazione lo richieda espressamente – è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale.

Art 8

Importo dell'appalto

1. L'importo dell'intervento finanziario a base d'asta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico marittimo è pari ad € 15.166.175,00 (quindicimilionicentosessantaseimilacentosettantacinque) quale importo complessivo per l'intera durata del contratto, determinata in anni cinque, oltre Iva al 10% .
2. Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dalla Ditta nello svolgimento del servizio, anche non previste dal presente capitolato.
3. Dal secondo anno di vigenza del contratto, alla Ditta è riconosciuta la revisione annuale del prezzo pattuito secondo quanto previsto all'art. 115 Cod. Contratti, in base all'indice del tasso di variazione medio annuo, relativo ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, riferito alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne", indicato dall'Istat (indice NIC).
La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice Istat sopra descritto, e previa richiesta della Ditta, avrà decorrenza dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.
4. Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività appaltate nel corso della esecuzione contrattuale costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della Ditta appaltrice che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'Amministrazione, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione stabilito in sede di offerta, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile. In nessun caso verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà avanzare pretesa di maggiore compensazione e/o risarcimento, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a seguito della presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate.
2. Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.
Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che, pertanto, potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.
In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimenti per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.
3. La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste e dopo l'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Durante l'esercizio provvisorio del bilancio regionale i pagamenti saranno effettuati secondo le norme per esso vigenti.
4. Con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 18) del presente capitolato.
5. Gli eventuali conguagli derivanti da corse omesse per condizioni meteo-marine o forza maggiore, in base a quanto stabilito al richiamato art. 18, saranno effettuati, parimenti, preferibilmente con cadenza semestrale.
6. L'erogazione del saldo finale è sottoposta alla verifica prevista al successivo art. 19 sulla esistenza di sovra compensazione .
7. La Ditta, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10

Cauzioni e garanzie

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L'importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell' art.75 del D.Lgs n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 , rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
3. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 113 Codice Contratti.
5. Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 20 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 11

Responsabilità e copertura assicurativa

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile di tutti i danni causati alla Amministrazione appaltante, al personale navigante, ai terzi ed alle merci trasportate, per fatti e/o atti ad essa imputabili occorsi per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto e delle altre attività di sbarco/imbarco ad esso collegate.
2. La D.A. assicurerà, pertanto, i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge ed è direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.
3. A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A. La polizza avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione del garantito di cui all'art. 1944 CC, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, CC, ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, la copertura dei rischi per fatti derivanti da malore, colpa grave, a persone e cose nello svolgimento dell'attività ed anche i rischi connessi alle operazioni di manutenzione e approvvigionamento, alle operazioni di imbarco e sbarco nonché alla permanenza nelle previste strutture di accoglienza.
5. Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 12

Obblighi della ditta aggiudicataria

1. La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore successiva disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione dell'importo contrattuale.
2. La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, previdenza, igiene e sicurezza sul lavoro.
3. La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92.
4. La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di salvataggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale.
5. La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A. , la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.
6. La Ditta è obbligata a fornire, con cadenza mensile, i dati sui flussi di traffico registrati, distinti per ciascuna linea di collegamento e tipologia di utenza, oggetto dell'appalto nonché a consentire all'Amm.ne l'accesso al proprio data base di gestione dei flussi passeggeri/merci, tramite rilascio di apposita password.
7. La Ditta è altresì obbligata a fornire tutte le altre informazioni sulla gestione ed organizzazione aziendale richieste dalla Regione, nonché ad esibire la eventuale documentazione richiesta che comprovi il rispetto degli obblighi nascenti dal presente appalto.
8. La D.A. è tenuta a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.
9. La ditta è tenuta, altresì, ad adottare la Carta dei servizi, in conformità alle disposizioni recate nel DPCM 27.1.1994 e darne comunicazione all'Amministrazione appaltante, unitamente ad eventuali modifiche.
10. La ditta è tenuta a verifiche periodiche sulla customer satisfaction, con il coordinamento e la vigilanza della Amministrazione appaltante cui dovranno esserne riferiti gli esiti, e ad adottare le misure occorrenti al fine di rimuovere eventuali criticità rilevate.
11. La ditta è altresì obbligata ad adottare tutte le misure richieste per rendere le unità navali conformi agli orientamenti per la sicurezza e l'accesso e la permanenza delle Persone a Mobilità Ridotta, secondo i requisiti tecnici fissati nella Circolare n. 10/SM prot. 151 del 4.1.2007 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed aggiornamenti.
12. La ditta è altresì obbligata ad effettuare le corse straordinarie e suppletive previste al successivo art. 18, n. 4.

Art 13

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art. 14

Strutture di accoglienza

1. La D.A. dovrà disporre, in proprietà, in locazione o in concessione, negli approdi interessati adeguate strutture di accoglienza, informazione e biglietteria e punti di ricovero- riparo per i passeggeri in attesa di imbarco. La documentazione comprovante detta disponibilità dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto.

2. La D.A. dovrà, inoltre, dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.
3. Per l'intera durata del servizio la D.A. sarà obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio. La D.A. deve garantire la presenza dell'indicazione degli orari del servizio nei porti e negli approdi.

Art 15

Identificazione ed immagine del servizio

1. La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta " Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.
2. Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana interviene finanziariamente per la fornitura del servizio.

Art 16

Divieto di subappalto e cessione di contratto

1. E' fatto espresso divieto di subappaltare, anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto.
2. E' fatto, altresì, divieto di cessione, a qualsiasi titolo, del Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi sopra citati, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di procedere all'esecuzione in danno

Art. 17

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

1. Competono all'Amministrazione appaltante il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione di servizi ed il rispetto degli obblighi da essi nascenti in virtù del presente appalto.
2. La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.
3. La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.
 - a. Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.
4. L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.
5. Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, mensilmente, la D.A. dovrà consegnare alla S.A rapporto riepilogativo, secondo le modalità operative indicate dalla Stazione appaltante, dei servizi svolti nel mese di riferimento nel quale sono indicati analiticamente gli orari di partenza e di arrivo da ciascun porto, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio ed i dati sui flussi di traffico unitamente a copia dei giornali nautici dell'unità navale impiegata.

Art. 18

Applicazioni di penali, recuperi e riduzione delle compensazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 del presente Capitolato, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dall'Allegato Tecnico e nel presente capitolato, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:

- a) € 205,00 per ritardi di partenze dai capolinea di ciascun itinerario superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;
 - b) €205,00 per ritardi negli arrivi superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;
 - c) € 205,00 per anticipi di partenze non determinati da comprovate cause di forza maggiore ed effettuati senza debito, documentato preavviso all'utenza;
 - d) €62,00 per ogni miglio percorso, in caso di utilizzo di mezzo navale con caratteristiche inferiori a quello previsto dall'allegato tecnico, oltre i termini indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 4;
 - e) €125,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno e/o in difformità agli assetti degli itinerari previsti nell'allegato tecnico, il cui mancato rispetto non sia imputabile a cause di forza maggiore;
 - f) €25.000,00 per ogni corsa omessa per manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria tecnica o altre cause non dovute ad avverse condizioni meteo-atmosferiche, senza sostituzione con altro mezzo, secondo le prescrizioni indicate all'art. 4, commi 4 e 5;
 - g) € 2.000,00 per la violazione di ciascuno degli obblighi previsti al precedente art. 12, ai nn.5, 6,7,8,9,10;
 - h) €25.000,00 per ciascuna corsa straordinaria omessa, in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 12, n.12;
 - i) €2.500,00 in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 13;
 - j) €10.000,00 per ciascuna violazione degli obblighi previsti all'art. 14;
 - k) €1.000,00 per ciascuna violazione accertata degli obblighi inerenti gli standard di qualità, come fissati nella Carta dei servizi, ovvero nelle Condizioni Generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci;
 - l) €15.000,00 per la violazione di ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato dalle precedenti lettere.
2. L'amministrazione, procederà all'applicazione delle penali sopra citate con decurtazione delle somme corrispondenti dai pagamenti rateali di cui al precedente art. 9, previa contestazione dell'inadempimento rilevato alla Ditta aggiudicataria, che potrà fornire eventuali controdeduzioni entro i 20 giorni successivi. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, o non siano state reputate idonee a giustificare l'inadempimento rilevato, l'amministrazione applicherà le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento,
 3. L'Amministrazione potrà applicare alla Ditta aggiudicatrice penali fino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto. Ove le penali applicate superino il 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
 4. In caso di corse omesse per condizioni meteo-marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), la ditta aggiudicataria è tenuta a recuperare la esecuzione, a richiesta e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione appaltante in relazione alle esigenze di pubblico servizio rilevate.
 5. Nella considerazione del carattere di compensazione degli interventi finanziari da erogarsi ai sensi del presente bando ai costi originati per l'impresa dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiudicati, le spese inerenti le corse non realizzate per condizioni meteo marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), e non recuperate a richiesta dell'amministrazione appaltante, come avanti descritto, saranno riconosciute con la decurtazione del 75% dei minori costi per carburante e lubrificante (cosiddette spese per miglio) e del 100% dei costi per scalo effettivamente non sostenuti, e determinati, alla stregua dei metodi di valutazione descritti ai fini della quantificazione del presente prezzo a base d'asta.
 6. Il suddetto conguaglio avverrà preferibilmente con cadenza semestrale.

Art. 19

Controllo sulle sovracompenzazioni

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti al servizio oggetto dell'appalto rispetto agli altri

componenti reddituali, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, oggetto del presente appalto, disaggregati per ciascun servizio.

2. La Ditta è obbligata a fornire annualmente all'Amministrazione, entro il mese successivo alla scadenza dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli elementi ed i dati finanziari descritti al precedente comma, dai quali si evincano analiticamente le spese di produzione, opportunamente aggregate, ed i relativi ricavi annui, corredati da asseverazione di conformità rilasciata da parte dei propri organi di controllo interno.
3. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, anche tramite Organi esterni, ispezioni e controlli sulla veridicità dei dati trasmessi.
4. Le verifiche sulle eventuali sovracompensozioni percepite, rispetto alla misura massima di compensazione stabilita nell'offerta, saranno effettuate con cadenza almeno biennale. A tale riguardo non rileva la incidenza percentuale di ciascuna componente dei costi complessivi di produzione presi in esame, descritta in calce all'allegato tecnico, finalizzata a dare contezza, oggettività e trasparenza ai parametri di calcolo utilizzati, essendo consentita flessibilità di gestione finanziaria, entro il limite massimo di compensazione stabilita in sede di offerta. Il calcolo, effettuato sulla base della contabilità analitica del vettore aggiudicatario, sarà effettuato tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio. L'utile riconosciuto sarà valutato al netto di imposta.
5. I recuperi delle eventuali sovracompensozioni erogate saranno contabilizzati al termine del periodo contrattuale, sulle ultime quote di pagamento da erogare, con corrispondente diminuzione dei relativi importi.

Art. 20

Risoluzione anticipata del contratto

1. Qualora la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente appalto, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, a spese ed in danno della Ditta medesima.

Costituiscono gravi violazioni che comporteranno la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, in danno dell'aggiudicatario del Contratto:

- ✓ l'abbandono del servizio senza giustificato motivo,
- ✓ la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata dall'Amministrazione ovvero comunicata dalla Capitaneria di Porto e/o da altra Autorità preposta;
- ✓ la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali veloci offerte e impiegate nel servizio, ove non sostituite da altre unità navali veloci (aliscafi, monocarena, catamarani) aventi caratteristiche equivalenti o superiori in termini di velocità;
- ✓ l'interruzione continuativa dei collegamenti;
- ✓ il protratto esercizio della linea con unità navali con caratteristiche inferiori a quelle previste nell'Allegato tecnico,
- ✓ il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del contratto da parte della D.A.;
- ✓ la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.,
- ✓ la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.;
- ✓ l'effettuazione di transazioni senza il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziaria di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 ,
- ✓ la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fornite all'Amministrazione,
- ✓ l'applicazione di penali, ai sensi del precedente art.18, in misura superiore al 10% del valore imponibile del contratto.

3. In caso di inadempimento anche a uno solo degli ulteriori obblighi nascenti dal presente appalto, che si protragga oltre il termine non inferiore di giorni 20 che verrà assegnato dall'Amministrazione – a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 CC, di risolvere il contratto.

4. La risoluzione del contratto sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con un preavviso di almeno quarantotto ore con lettera raccomandata A.R. o mediante posta certificata. La società resta, in ogni caso, obbligata a proseguire nell'esercizio dei servizi pubblici di collegamento marittimo sino al trasferimento degli stessi alla nuova gestione.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A. e addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia. L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A. , in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.
6. La Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, al fine di procedere all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Art 21

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art .22

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, con Foro competente in Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

Art 23

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione , di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A. nonché le spese di pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7 del Codice dei contratti ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L.17.12.2012 n. 221 e s.m.1 , di conversione con modificazioni del D.L. 18.10.2012 n. 179;

Il responsabile del procedimento

Dorotea Maria Piazza

firmato

Da allegare alla documentazione

Firmato in ogni pagina

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA OFFERENTE



CAPITOLATO D'APPALTO

LOTTO IV ISOLA DI PANTELLERIA CIG 635956925C

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo, di pubblico interesse, mediante erogazione di compensazioni finanziarie, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di cabotaggio marittimo, per il trasporto di passeggeri e merci (anche pericolose) attraverso navi ro-ro, per la rete dell'Isola di Ustica, per la linea:

a) Ustica/Palermo e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nel relativo Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara.

Art. 2

Sfera di applicazione

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Regolamento CEE 3577/92 del Consiglio del 7.12.1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione (2014) 232 final della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3566/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale C 8/02 in Guce 11.1.2012;
- Regolamento CEE n.1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento CE n. 2006/2004
- D.Lgs 12.4. 2006 n. 163 e s. m., art. 20;
- L.Regione Siciliana 9.8.2002 n. 12;
- L. 13.8.2010 n. 136 ;
- L.Regione Siciliana 15/2008, art. 2.
- Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- I.M.D.G. Code;
- Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005 n. 52;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod ed int.
- Convenzione internazionale SOLAS 74;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 9, art. 26;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 10

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di cabotaggio marittimo, di pubblici appalti, di lavoro, di tutela, sicurezza ed assistenza ai lavoratori anche se non espressamente richiamate dal presente atto

e di tutte le norme modificative e sostitutive che dovessero eventualmente essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

1. La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a svolgere il servizio di collegamento marittimo secondo le modalità stabilite nell'Allegato Tecnico, dove sono indicati itinerari, orari, tempi di percorrenza, frequenze e tariffe, per unità di rete e caratteristiche tecniche della unità navale da impiegarsi.
2. Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza della unità navale specificata, rispondente alle caratteristiche tecniche richieste.

Art. 4

Disponibilità dei mezzi nautici

1. La D.A., al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità del mezzo navale offerto per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentirne l' utilizzo immediato.
2. Per l'intera durata del servizio il predetto mezzo navale dovrà rimanere nella disponibilità della D.A. ed essere destinato esclusivamente al servizio appaltato.
Eventuali sostituzioni della unità specificata nell'offerta, anche con altra di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori in termini di velocità di esercizio e di numero di passeggeri/merci/mezzi trasportabili, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione appaltante.
3. La DA procederà alla manutenzione annuale ordinaria ed ai lavori di carenaggio propedeutici al rinnovo di certificazione di classe nel periodo novembre/marzo, salvo comprovata oggettiva impossibilità, provvedendo alla sostituzione del mezzo come previsto ai commi successivi, e dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione.
4. E' fatto obbligo alla Società di assicurare la continuità del servizio di trasporto, in caso di temporanea indisponibilità del mezzo navale, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria programmate, o altre cause non riferibili a condizioni meteo – atmosferiche avverse, mediante l'utilizzo di altro mezzo navale, anche con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico purchè idoneo al trasporto passeggeri e merci (anche pericolose).
5. In caso di improvvisa avaria o altre cause di forza maggiore non imputabili alla Società, la Società dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo come richiesto al precedente comma 4 entro le 96 ore successive all'evento che ne ha dato causa.
6. In qualunque caso di protratta indisponibilità del mezzo navale ordinariamente adibito alla linea, ivi incluse le ipotesi previste ai precedenti commi 4 e 5, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere alla sostituzione con altro mezzo avente caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle richieste per la Linea, entro il termine massimo di 15 giorni solari dall'evento che ne ha dato causa.
7. In caso di inadempienza agli obblighi di esecuzione dei servizi indicati ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penali nella misura prevista al successivo art. 18.

Art.5

Modifiche del programma di esercizio

1. E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.

2. Ove nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pubblica utilità che rendano necessario estendere o diminuire il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d'obbligo) dell'importo contrattualizzato, è fatto obbligo – ai sensi dell'art. 11 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 311 del DPR 207/2010 - all'Appaltatore di assumerne l'onere entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando l'applicazione delle stesse condizioni di prezzo unitario migliatico indicato in sede di offerta economica e di servizio alle maggiori o minori miglia marine di percorrenza richieste, come di seguito specificate. Il costo unitario- miglio viene determinato dividendo il prezzo di aggiudicazione per il numero delle miglia risultanti dall'Allegato tecnico.

Nel caso in cui tali variazioni dovessero differire oltre il predetto limite, è data facoltà all'Appaltatore di diniego dell'offerta dell'Amministrazione, con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, da opporsi entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Nel caso dovesse sorgere l'esigenza, per motivi di pubblico interesse, di dover sospendere temporaneamente, parzialmente o totalmente il servizio oggetto del presente contratto, l'Amministrazione provvederà a comunicare la predetta circostanza all'Appaltatore, per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti la sospensione.
4. In ogni caso di riduzione, estensione, sospensione del servizio, richieste dall'Amministrazione regionale appaltante, nel rispetto delle norme avanti citate, il corrispettivo spettante alla Ditta verrà rideterminato in base al costo migliatico indicato in sede di offerta economica, e scorporato delle voci relative ai costi fissi annuali e mensili di esercizio, quantificate secondo gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 6

Tariffe applicabili

1. Le tariffe massime che dovranno essere applicate all'utenza dalla D.A, sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuiti alla D.A.
3. Al termine di ogni esercizio economico, la D.A. sarà tenuta a comunicare l'ammontare dei ricavi della vendita dei titoli di viaggio percepiti in esecuzione del contratto.
La conformità dei suddetti dati finanziari agli atti contabili ufficiali dovrà essere attestata dall'Organo interno di revisione della Ditta.
4. Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe contenute nell'Allegato tecnico potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la Amministrazione e la Ditta, da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.
5. Ove le modifiche riguardino aumenti delle tariffe, esse potranno essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e, comunque, non possono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati, rilevato dall' ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

1. La durata del servizio viene fissata in cinque anni a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio.
2. Qualora alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto, non fosse individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta – qualora la Amministrazione lo richieda espressamente – è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale.

Art 8

Importo dell'appalto

1. L'importo dell'intervento finanziario a base d'asta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico marittimo è pari ad € 27.051.360,00 (ventisettemilionicinquantunmilatrecentosessanta) quale importo complessivo per l'intera durata del contratto, determinata in anni cinque, oltre Iva al 10% .
2. Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dalla Ditta nello svolgimento del servizio, anche non previste dal presente capitolato.
3. Dal secondo anno di vigenza del contratto, alla Ditta è riconosciuta la revisione annuale del prezzo pattuito secondo quanto previsto all'art. 115 Cod. Contratti, in base all'indice del tasso di variazione medio annuo, relativo ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, riferito alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne", indicato dall'Istat (indice NIC).
La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice Istat sopra descritto, e previa richiesta della Ditta, avrà decorrenza dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.
4. Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività appaltate nel corso della esecuzione contrattuale costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della Ditta appaltrice che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'Amministrazione, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione stabilito in sede di offerta, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile. In nessun caso verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà avanzare pretesa di maggiore compensazione e/o risarcimento, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a seguito della presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate.
2. Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.
Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che, pertanto, potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.
In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimenti per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.
3. La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste e dopo l'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Durante l'esercizio provvisorio del bilancio regionale i pagamenti saranno effettuati secondo le norme per esso vigenti.
4. Con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 18) del presente capitolato.
5. Gli eventuali conguagli derivanti da corse omesse per condizioni meteo-marine o forza maggiore, in base a quanto stabilito al richiamato art. 18, saranno effettuati, parimenti, preferibilmente con cadenza semestrale.
6. L'erogazione del saldo finale è sottoposta alla verifica prevista al successivo art. 19 sulla esistenza di sovra compensazione .
7. La Ditta, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10

Cauzioni e garanzie

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L'importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell' art.75 del D.Lgs n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 , rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
3. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 113 Codice Contratti.
5. Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 20 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 11

Responsabilità e copertura assicurativa

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile di tutti i danni causati alla Amministrazione appaltante, al personale navigante, ai terzi ed alle merci trasportate, per fatti e/o atti ad essa imputabili occorsi per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto e delle altre attività di sbarco/imbarco ad esso collegate.
2. La D.A. assicurerà, pertanto, i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge ed è direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.
3. A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A. La polizza avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione del garantito di cui all'art. 1944 CC, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, CC, ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, la copertura dei rischi per fatti derivanti da malore, colpa grave, a persone e cose nello svolgimento dell'attività ed anche i rischi connessi alle operazioni di manutenzione e approvvigionamento, alle operazioni di imbarco e sbarco nonché alla permanenza nelle previste strutture di accoglienza.
5. Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 12

Obblighi della ditta aggiudicataria

1. La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore successiva disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione dell'importo contrattuale.
2. La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, previdenza, igiene e sicurezza sul lavoro.
3. La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92.
4. La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di salvataggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale.
5. La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A. , la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.
6. La Ditta è obbligata a fornire, con cadenza mensile, i dati sui flussi di traffico registrati, distinti per ciascuna linea di collegamento e tipologia di utenza, oggetto dell'appalto nonché a consentire all'Amm.ne l'accesso al proprio data base di gestione dei flussi passeggeri/merci, tramite rilascio di apposita password.
7. La Ditta è altresì obbligata a fornire tutte le altre informazioni sulla gestione ed organizzazione aziendale richieste dalla Regione, nonché ad esibire la eventuale documentazione richiesta che comprovi il rispetto degli obblighi nascenti dal presente appalto.
8. La D.A. è tenuta a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.
9. La ditta è tenuta, altresì, ad adottare la Carta dei servizi, in conformità alle disposizioni recate nel DPCM 27.1.1994 e darne comunicazione all'Amministrazione appaltante, unitamente ad eventuali modifiche.
10. La ditta è tenuta a verifiche periodiche sulla customer satisfaction, con il coordinamento e la vigilanza della Amministrazione appaltante cui dovranno esserne riferiti gli esiti, e ad adottare le misure occorrenti al fine di rimuovere eventuali criticità rilevate.
11. La ditta è altresì obbligata ad adottare tutte le misure richieste per rendere le unità navali conformi agli orientamenti per la sicurezza e l'accesso e la permanenza delle Persone a Mobilità Ridotta, secondo i requisiti tecnici fissati nella Circolare n. 10/SM prot. 151 del 4.1.2007 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed aggiornamenti.
12. La ditta è altresì obbligata ad effettuare le corse straordinarie e suppletive previste al successivo art. 18, n. 4.

Art 13

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art. 14

Strutture di accoglienza

1. La D.A. dovrà disporre, in proprietà, in locazione o in concessione, negli approdi interessati adeguate strutture di accoglienza, informazione e biglietteria e punti di ricovero- riparo per i passeggeri in attesa di imbarco. La documentazione comprovante detta disponibilità dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto.
2. La D.A. dovrà, inoltre, dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

3. Per l'intera durata del servizio la D.A. sarà obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio. La D.A. deve garantire la presenza dell'indicazione degli orari del servizio nei porti e negli approdi.

Art 15

Identificazione ed immagine del servizio

1. La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta " Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.
2. Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana interviene finanziariamente per la fornitura del servizio.

Art 16

Divieto di subappalto e cessione di contratto

1. E' fatto espresso divieto di subappaltare, anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto.
2. E' fatto, altresì, divieto di cessione, a qualsiasi titolo, del Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi sopra citati, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di procedere all'esecuzione in danno

Art. 17

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

1. Competono all'Amministrazione appaltante il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione di servizi ed il rispetto degli obblighi da essi nascenti in virtù del presente appalto.
2. La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.
3. La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.
 - a. Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.
4. L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.
5. Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, mensilmente, la D.A. dovrà consegnare alla S.A. rapporto riepilogativo, secondo le modalità operative indicate dalla Stazione appaltante, dei servizi svolti nel mese di riferimento nel quale sono indicati analiticamente gli orari di partenza e di arrivo da ciascun porto, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio ed i dati sui flussi di traffico unitamente a copia dei giornali nautici dell'unità navale impiegata.

Art. 18

Applicazioni di penali, recuperi e riduzione delle compensazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 del presente Capitolato, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dall'Allegato Tecnico e nel presente capitolato, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:
 - a) € 205,00 per ritardi di partenze dai capolinea di ciascun itinerario superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;
 - b) €205,00 per ritardi negli arrivi superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;

- c) € 205,00 per anticipi di partenze non determinati da comprovate cause di forza maggiore ed effettuati senza debito, documentato preavviso all'utenza;
 - d) €62,00 per ogni miglio percorso, in caso di utilizzo di mezzo navale con caratteristiche inferiori a quello previsto dall'allegato tecnico, oltre i termini indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 4;
 - e) €125,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno e/o in difformità agli assetti degli itinerari previsti nell'allegato tecnico, il cui mancato rispetto non sia imputabile a cause di forza maggiore;
 - f) €25.000,00 per ogni corsa omessa per manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria tecnica o altre cause non dovute ad avverse condizioni meteo-atmosferiche, senza sostituzione con altro mezzo, secondo le prescrizioni indicate all'art. 4, commi 4 e 5;
 - g) € 2.000,00 per la violazione di ciascuno degli obblighi previsti al precedente art. 12, ai nn.5 6,7,8,9,10;
 - h) €25.000,00 per ciascuna corsa straordinaria omessa, in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 12, n.12;
 - i) €2.500,00 in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 13;
 - j) €10.000,00 per ciascuna violazione degli obblighi previsti all'art. 14;
 - k) €1.000,00 per ciascuna violazione accertata degli obblighi inerenti gli standard di qualità, come fissati nella Carta dei servizi, ovvero nelle Condizioni Generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci;
 - l) €15.000,00 per la violazione di ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato dalle precedenti lettere.
2. L'amministrazione, procederà all'applicazione delle penali sopra citate con decurtazione delle somme corrispondenti dai pagamenti rateali di cui al precedente art. 9, previa contestazione dell'inadempimento rilevato alla Ditta aggiudicataria, che potrà fornire eventuali controdeduzioni entro i 20 giorni successivi. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, o non siano state repute idonee a giustificare l'inadempimento rilevato, l'amministrazione applicherà le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento,
 3. L'Amministrazione potrà applicare alla Ditta aggiudicatrice penali fino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto. Ove le penali applicate superino il 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
 4. In caso di corse omesse per condizioni meteo-marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), la ditta aggiudicataria è tenuta a recuperare la esecuzione, a richiesta e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione appaltante in relazione alle esigenze di pubblico servizio rilevate.
 5. Nella considerazione del carattere di compensazione degli interventi finanziari da erogarsi ai sensi del presente bando ai costi originati per l'impresa dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiudicati, le spese inerenti le corse non realizzate per condizioni meteo marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), e non recuperate a richiesta dell'amministrazione appaltante, come avanti descritto, saranno riconosciute con la decurtazione del 75% dei minori costi per carburante e lubrificante (cosiddette spese per miglio) e del 100% dei costi per scalo effettivamente non sostenuti, e determinati, alla stregua dei metodi di valutazione descritti ai fini della quantificazione del presente prezzo a base d'asta.
 6. Il suddetto conguaglio avverrà preferibilmente con cadenza semestrale.

Art. 19

Controllo sulle sovracompenzioni

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti al servizio oggetto dell'appalto rispetto agli altri componenti reddituali, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, oggetto del presente appalto, disaggregati per ciascun servizio.

2. La Ditta è obbligata a fornire annualmente all'Amministrazione, entro il mese successivo alla scadenza dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli elementi ed i dati finanziari descritti al precedente comma, dai quali si evincano analiticamente le spese di produzione, opportunamente aggregate, ed i relativi ricavi annui, corredati da asseverazione di conformità rilasciata da parte dei propri organi di controllo interno.
3. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, anche tramite Organi esterni, ispezioni e controlli sulla veridicità dei dati trasmessi.
4. Le verifiche sulle eventuali sovracompensozioni percepite, rispetto alla misura massima di compensazione stabilita nell'offerta, saranno effettuate con cadenza almeno biennale. A tale riguardo non rileva la incidenza percentuale di ciascuna componente dei costi complessivi di produzione presi in esame, descritta in calce all'allegato tecnico, finalizzata a dare contezza, oggettività e trasparenza ai parametri di calcolo utilizzati, essendo consentita flessibilità di gestione finanziaria, entro il limite massimo di compensazione stabilita in sede di offerta. Il calcolo, effettuato sulla base della contabilità analitica del vettore aggiudicatario, sarà effettuato tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio. L'utile riconosciuto sarà valutato al netto di imposta.
5. I recuperi delle eventuali sovracompensozioni erogate saranno contabilizzati al termine del periodo contrattuale, sulle ultime quote di pagamento da erogare, con corrispondente diminuzione dei relativi importi.

Art. 20

Risoluzione anticipata del contratto

1. Qualora la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal presente appalto, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, a spese ed in danno della Ditta medesima.

Costituiscono gravi violazioni che comporteranno la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, in danno dell'aggiudicatario del Contratto:

- ✓ l'abbandono del servizio senza giustificato motivo,
- ✓ la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata dall'Amministrazione ovvero comunicata dalla Capitaneria di Porto e/o da altra Autorità preposta;
- ✓ la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali veloci offerte e impiegate nel servizio, ove non sostituite da altre unità navali veloci (aliscafi, monocarena, catamarani) aventi caratteristiche equivalenti o superiori in termini di velocità;
- ✓ l'interruzione continuativa dei collegamenti;
- ✓ il protratto esercizio della linea con unità navali con caratteristiche inferiori a quelle previste nell'Allegato tecnico,
- ✓ il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del contratto da parte della D.A.;
- ✓ la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.,
- ✓ la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.;
- ✓ l'effettuazione di transazioni senza il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziaria di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 ,
- ✓ la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fornite all'Amministrazione,
- ✓ l'applicazione di penali, ai sensi del precedente art.18, in misura superiore al 10% del valore imponibile del contratto.

3. In caso di inadempimento anche a uno solo degli ulteriori obblighi nascenti dal presente appalto, che si protragga oltre il termine non inferiore di giorni 20 che verrà assegnato dall'Amministrazione – a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 CC, di risolvere il contratto.
4. La risoluzione del contratto sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con un preavviso di almeno quarantotto ore con lettera raccomandata A.R. o mediante posta certificata. La società

resta, in ogni caso, obbligata a proseguire nell'esercizio dei servizi pubblici di collegamento marittimo sino al trasferimento degli stessi alla nuova gestione.

5. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A. e addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia. L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A. , in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.
6. La Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, al fine di procedere all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Art 21

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art .22

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, con Foro competente in Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

Art 23

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione , di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A. nonché le spese di pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7 del Codice dei contratti ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L.17.12.2012 n. 221 e s.m.1 , di conversione con modificazioni del D.L. 18.10.2012 n. 179;

Il responsabile del procedimento

Dorotea Maria Piazza

firmato

Da allegare alla documentazione

Firmato in ogni pagina

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA OFFERENTE



CAPITOLATO D'APPALTO

LOTTO V ISOLE PELAGIE

CIG 6359661E44

Art. 1

Servizio oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo, di pubblico interesse, mediante erogazione di compensazioni finanziarie, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia di cabotaggio marittimo, per il trasporto di passeggeri e merci (anche pericolose) attraverso navi ro-ro, per la rete dell'Isola di Ustica, per la linea:

a) Ustica/Palermo e v.v.;

da effettuarsi con le modalità indicate nel presente capitolato e nel relativo Allegato Tecnico, che fanno parte integrante del bando di gara.

Art. 2

Sfera di applicazione

L'affidamento del servizio, oggetto del presente appalto, è regolato dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Regolamento CEE 3577/92 del Consiglio del 7.12.1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione (2014) 232 final della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3566/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale C 8/02 in Guce 11.1.2012;
- Regolamento CEE n.1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento CE n. 2006/2004
- D.Lgs 12.4. 2006 n. 163 e s. m., art. 20;
- L.Regione Siciliana 9.8.2002 n. 12;
- L. 13.8.2010 n. 136 ;
- L.Regione Siciliana 15/2008, art. 2.
- Decreto Legislativo 11.9.2000, n. 296;
- I.M.D.G. Code;
- Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n 45 e succ mod. ed int;
- D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005 n. 52;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e succ mod ed int.
- Convenzione internazionale SOLAS 74;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 9, art. 26;
- L. Regione Siciliana 7 maggio 2015 n. 10

La Ditta aggiudicataria è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di cabotaggio marittimo, di pubblici appalti, di lavoro, di tutela, sicurezza ed assistenza ai lavoratori anche se non espressamente richiamate dal presente atto

e di tutte le norme modificative e sostitutive che dovessero eventualmente essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione.

Art 3

Descrizione del servizio

1. La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, più innanzi denominata sinteticamente "D.A.", è tenuta a svolgere il servizio di collegamento marittimo secondo le modalità stabilite nell'Allegato Tecnico, dove sono indicati itinerari, orari, tempi di percorrenza, frequenze e tariffe, per unità di rete e caratteristiche tecniche della unità navale da impiegarsi.
2. Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la D.A. dovrà garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza della unità navale specificata, rispondente alle caratteristiche tecniche richieste.

Art. 4

Disponibilità dei mezzi nautici

1. La D.A., al momento della stipula del contratto, dovrà dimostrare la piena disponibilità del mezzo navale offerto per l'esecuzione del servizio, mediante documentazione attestante la proprietà o altro valido titolo convenzionale, che possa consentirne l' utilizzo immediato.
2. Per l'intera durata del servizio il predetto mezzo navale dovrà rimanere nella disponibilità della D.A. ed essere destinato esclusivamente al servizio appaltato.
Eventuali sostituzioni della unità specificata nell'offerta, anche con altra di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori in termini di velocità di esercizio e di numero di passeggeri/merci/mezzi trasportabili, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione appaltante.
3. La DA procederà alla manutenzione annuale ordinaria ed ai lavori di carenaggio propedeutici al rinnovo di certificazione di classe nel periodo novembre/marzo, salvo comprovata oggettiva impossibilità, provvedendo alla sostituzione del mezzo come previsto ai commi successivi, e dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione.
4. E' fatto obbligo alla Società di assicurare la continuità del servizio di trasporto, in caso di temporanea indisponibilità del mezzo navale, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria programmate, o altre cause non riferibili a condizioni meteo – atmosferiche avverse, mediante l'utilizzo di altro mezzo navale, anche con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico purchè idoneo al trasporto passeggeri e merci (anche pericolose).
5. In caso di improvvisa avaria o altre cause di forza maggiore non imputabili alla Società, la Società dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo come richiesto al precedente comma 4 entro le 96 ore successive all'evento che ne ha dato causa.
6. In qualunque caso di protratta indisponibilità del mezzo navale ordinariamente adibito alla linea, ivi incluse le ipotesi previste ai precedenti commi 4 e 5, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere alla sostituzione con altro mezzo avente caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle richieste per la Linea, entro il termine massimo di 15 giorni solari dall'evento che ne ha dato causa.
7. In caso di inadempienza agli obblighi di esecuzione dei servizi indicati ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penali nella misura prevista al successivo art. 18.

Art.5

Modifiche del programma di esercizio

1. E' facoltà della Amministrazione aggiudicatrice richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle dell'allegato tecnico, per far fronte alle eventuali esigenze di pubblica utilità.

2. Ove nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pubblica utilità che rendano necessario estendere o diminuire il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d'obbligo) dell'importo contrattualizzato, è fatto obbligo – ai sensi dell'art. 11 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'art. 311 del DPR 207/2010 - all'Appaltatore di assumerne l'onere entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando l'applicazione delle stesse condizioni di prezzo unitario migliatico indicato in sede di offerta economica e di servizio alle maggiori o minori miglia marine di percorrenza richieste, come di seguito specificate. Il costo unitario- miglio viene determinato dividendo il prezzo di aggiudicazione per il numero delle miglia risultanti dall'Allegato tecnico.

Nel caso in cui tali variazioni dovessero differire oltre il predetto limite, è data facoltà all'Appaltatore di diniego dell'offerta dell'Amministrazione, con conseguente facoltà di risoluzione del contratto, da opporsi entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Nel caso dovesse sorgere l'esigenza, per motivi di pubblico interesse, di dover sospendere temporaneamente, parzialmente o totalmente il servizio oggetto del presente contratto, l'Amministrazione provvederà a comunicare la predetta circostanza all'Appaltatore, per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti la sospensione.

4. In ogni caso di riduzione, estensione, sospensione del servizio, richieste dall'Amministrazione regionale appaltante, nel rispetto delle norme avanti citate, il corrispettivo spettante alla Ditta verrà rideterminato in base al costo migliatico indicato in sede di offerta economica, e scorporato delle voci relative ai costi fissi annuali e mensili di esercizio, quantificate secondo gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo a base d'asta.

Art 6

Tariffe applicabili

1. Le tariffe massime che dovranno essere applicate all'utenza dalla D.A, sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico, e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste.

2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio sono attribuiti alla D.A.

3. Al termine di ogni esercizio economico, la D.A. sarà tenuta a comunicare l'ammontare dei ricavi della vendita dei titoli di viaggio percepiti in esecuzione del contratto.

La conformità dei suddetti dati finanziari agli atti contabili ufficiali dovrà essere attestata dall'Organo interno di revisione della Ditta.

4. Nel periodo di esecuzione del servizio, le tariffe contenute nell'Allegato tecnico potranno subire delle modifiche, previa intesa tra la Amministrazione e la Ditta, da raggiungere almeno trenta giorni prima della operatività della modifica.

5. Ove le modifiche riguardino aumenti delle tariffe, esse potranno essere attivate solo a partire dal secondo anno successivo alla data di decorrenza del servizio e, comunque, non possono superare il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati, rilevato dall' ISTAT.

Art 7

Durata del servizio

1. La durata del servizio viene fissata in cinque anni a decorrere dal primo giorno della prestazione del servizio.

2. Qualora alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto, non fosse individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta – qualora la Amministrazione lo richieda espressamente – è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale.

Art 8

Importo dell'appalto

1. L'importo dell'intervento finanziario a base d'asta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico marittimo è pari ad €36.761.025,00 (trentaseimilionesettecentosessantunoeventicinque) quale importo complessivo per l'intera durata del contratto, determinata in anni cinque, oltre Iva al 10% .
2. Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dalla Ditta nello svolgimento del servizio, anche non previste dal presente capitolato.
3. Dal secondo anno di vigenza del contratto, alla Ditta è riconosciuta la revisione annuale del prezzo pattuito secondo quanto previsto all'art. 115 Cod. Contratti, in base all'indice del tasso di variazione medio annuo, relativo ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, riferito alla voce di prodotto "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne", indicato dall'Istat (indice NIC).
La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice Istat sopra descritto, e previa richiesta della Ditta, avrà decorrenza dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.
4. Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività appaltate nel corso della esecuzione contrattuale costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della Ditta appaltrice che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'Amministrazione, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione stabilito in sede di offerta, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile. In nessun caso verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà avanzare pretesa di maggiore compensazione e/o risarcimento, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 9

Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del servizio avverranno, nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a seguito della presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate.
2. Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla D.A., da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte della D.A.
Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla D.A. ed accompagnate da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della D.A. attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che, pertanto, potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.
In caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la D.A. è incorsa in inadempimenti per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali.
3. La S.A. procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni da ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste e dopo l'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva. Durante l'esercizio provvisorio del bilancio regionale i pagamenti saranno effettuati secondo le norme per esso vigenti.
4. Con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 18) del presente capitolato.
5. Gli eventuali conguagli derivanti da corse omesse per condizioni meteo-marine o forza maggiore, in base a quanto stabilito al richiamato art. 18, saranno effettuati, parimenti, preferibilmente con cadenza semestrale.
6. L'erogazione del saldo finale è sottoposta alla verifica prevista al successivo art. 19 sulla esistenza di sovra compensazione .
7. La Ditta, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10

Cauzioni e garanzie

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, a garanzia della regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L'importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell' art.75 del D.Lgs n. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 , rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
3. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito, di cui all'art. 1944 c.c. , la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 113 Codice Contratti.
5. Qualora si verificassero da parte della D.A., nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 20 del presente capitolato, la S.A. procederà all'incameramento della cauzione, al quale la D.A. presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della S.A. ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

Art. 11

Responsabilità e copertura assicurativa

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile di tutti i danni causati alla Amministrazione appaltante, al personale navigante, ai terzi ed alle merci trasportate, per fatti e/o atti ad essa imputabili occorsi per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto e delle altre attività di sbarco/imbarco ad esso collegate.
2. La D.A. assicurerà, pertanto, i mezzi navali, gli equipaggi di condotta, i passeggeri nel rispetto delle normative di legge ed è direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose dall'adempimento del servizio.
3. A tal riguardo l'impresa dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la S.A. da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti della S.A. La polizza avrà la stessa durata del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione del garantito di cui all'art. 1944 CC, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, CC, ed attribuire alla S.A. la facoltà di escutere la garanzia a prima richiesta.
4. La polizza dovrà prevedere espressamente, tra l'altro, la copertura dei rischi per fatti derivanti da malore, colpa grave, a persone e cose nello svolgimento dell'attività ed anche i rischi connessi alle operazioni di manutenzione e approvvigionamento, alle operazioni di imbarco e sbarco nonché alla permanenza nelle previste strutture di accoglienza.
5. Il numero delle persone da assicurare non dovrà essere inferiore al numero delle persone trasportabili da ciascun mezzo navale, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente lo abbia posto in servizio.

Art 12

Obblighi della ditta aggiudicataria

1. La D.A. è tenuta a rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le navi, gli equipaggi, le attrezzature impiegate, provvedendo a proprie spese ad uniformarsi ad ogni ulteriore successiva disposizione emanata in materia, senza chiedere alla S.A. la revisione dell'importo contrattuale.
2. La D.A. è tenuta ad osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, previdenza, igiene e sicurezza sul lavoro.
3. La D.A. è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92.
4. La D.A. si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di salvataggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale.
5. La D.A. è tenuta ad esibire, a richiesta della S.A. , la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra ed, in ogni caso, la S.A. non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la D.A. ed il personale da questa dipendente.
6. La Ditta è obbligata a fornire, con cadenza mensile, i dati sui flussi di traffico registrati, distinti per ciascuna linea di collegamento e tipologia di utenza, oggetto dell'appalto nonché a consentire all'Amm.ne l'accesso al proprio data base di gestione dei flussi passeggeri/merci, tramite rilascio di apposita password.
7. La Ditta è altresì obbligata a fornire tutte le altre informazioni sulla gestione ed organizzazione aziendale richieste dalla Regione, nonché ad esibire la eventuale documentazione richiesta che comprovi il rispetto degli obblighi nascenti dal presente appalto.
8. La D.A. è tenuta a comunicare tempestivamente alla Amministrazione ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario.
9. La ditta è tenuta, altresì, ad adottare la Carta dei servizi, in conformità alle disposizioni recate nel DPCM 27.1.1994 e darne comunicazione all'Amministrazione appaltante, unitamente ad eventuali modifiche.
10. La ditta è tenuta a verifiche periodiche sulla customer satisfaction, con il coordinamento e la vigilanza della Amministrazione appaltante cui dovranno esserne riferiti gli esiti, e ad adottare le misure occorrenti al fine di rimuovere eventuali criticità rilevate.
11. La ditta è altresì obbligata ad adottare tutte le misure richieste per rendere le unità navali conformi agli orientamenti per la sicurezza e l'accesso e la permanenza delle Persone a Mobilità Ridotta, secondo i requisiti tecnici fissati nella Circolare n. 10/SM prot. 151 del 4.1.2007 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed aggiornamenti.
12. La ditta è altresì obbligata ad effettuare le corse straordinarie e suppletive previste al successivo art. 18, n. 4.

Art 13

Pulizia dei mezzi navali

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese della D.A. che dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. In particolare dovrà dimostrare la regolarità dello smaltimento e del temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

Art. 14

Strutture di accoglienza

1. La D.A. dovrà disporre, in proprietà, in locazione o in concessione, negli approdi interessati adeguate strutture di accoglienza, informazione e biglietteria e punti di ricovero- riparo per i passeggeri in attesa di imbarco. La documentazione comprovante detta disponibilità dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto.

2. La D.A. dovrà, inoltre, dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.
3. Per l'intera durata del servizio la D.A. sarà obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 60 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio. La D.A. deve garantire la presenza dell'indicazione degli orari del servizio nei porti e negli approdi.

Art 15

Identificazione ed immagine del servizio

1. La D.A. è tenuta alla identificazione delle navi e di tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale unitamente alla scritta " Regione Sicilia" e la comunicazione del servizio.
2. Le colorazioni, le diciture, i logotipi ed i marchi che contraddistinguono i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dalla D.A. dovranno essere realizzate in modo che inequivocabilmente se ne evinca che la Regione Siciliana interviene finanziariamente per la fornitura del servizio.

Art 16

Divieto di subappalto e cessione di contratto

1. E' fatto espresso divieto di subappaltare, anche in parte il servizio, oggetto del presente appalto.
2. E' fatto, altresì, divieto di cessione, a qualsiasi titolo, del Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi sopra citati, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di procedere all'esecuzione in danno

Art. 17

Esecuzione del servizio. Controllo e sorveglianza

1. Competono all'Amministrazione appaltante il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione di servizi ed il rispetto degli obblighi da essi nascenti in virtù del presente appalto.
2. La ditta aggiudicataria dovrà consentire ai funzionari dell'amministrazione appaltante il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio.
3. La D.A. si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.
 - a. Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della D.A. che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.
4. L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di avvalersi delle prestazioni di un "consulente navale" incaricato per il controllo di qualità del servizio.
5. Al fine di consentire la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, mensilmente, la D.A. dovrà consegnare alla S.A rapporto riepilogativo, secondo le modalità operative indicate dalla Stazione appaltante, dei servizi svolti nel mese di riferimento nel quale sono indicati analiticamente gli orari di partenza e di arrivo da ciascun porto, i motivi di eventuali modifiche o sospensioni del programma di esercizio ed i dati sui flussi di traffico unitamente a copia dei giornali nautici dell'unità navale impiegata.

Art. 18

Applicazioni di penali, recuperi e riduzione delle compensazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20 del presente Capitolato, in caso di temporaneo mancato assolvimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dall'Allegato Tecnico e nel presente capitolato, la S.A. applicherà alla D.A. una penale pari a:

- a) € 205,00 per ritardi di partenze dai capolinea di ciascun itinerario superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;
 - b) €205,00 per ritardi negli arrivi superiori ad un'ora, non giustificati da cause di forza maggiore;
 - c) € 205,00 per anticipi di partenze non determinati da comprovate cause di forza maggiore ed effettuati senza debito, documentato preavviso all'utenza;
 - d) €62,00 per ogni miglio percorso, in caso di utilizzo di mezzo navale con caratteristiche inferiori a quello previsto dall'allegato tecnico, oltre i termini indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 4;
 - e) €125,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno e/o in difformità agli assetti degli itinerari previsti nell'allegato tecnico, il cui mancato rispetto non sia imputabile a cause di forza maggiore;
 - f) €25.000,00 per ogni corsa omessa per manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria tecnica o altre cause non dovute ad avverse condizioni meteo-atmosferiche, senza sostituzione con altro mezzo, secondo le prescrizioni indicate all'art. 4, commi 4 e 5;
 - g) € 2.000,00 per la violazione di ciascuno degli obblighi previsti al precedente art. 12, ai nn.5, 6,7,8,9,10;
 - h) €25.000,00 per ciascuna corsa straordinaria omessa, in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 12, n.12;
 - i) €2.500,00 in caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 13;
 - j) €10.000,00 per ciascuna violazione degli obblighi previsti all'art. 14;
 - k) €1.000,00 per ciascuna violazione accertata degli obblighi inerenti gli standard di qualità, come fissati nella Carta dei servizi, ovvero nelle Condizioni Generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci;
 - l) €15.000,00 per la violazione di ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato dalle precedenti lettere.
2. L'amministrazione, procederà all'applicazione delle penali sopra citate con decurtazione delle somme corrispondenti dai pagamenti rateali di cui al precedente art. 9, previa contestazione dell'inadempimento rilevato alla Ditta aggiudicataria, che potrà fornire eventuali controdeduzioni entro i 20 giorni successivi. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, o non siano state reputate idonee a giustificare l'inadempimento rilevato, l'amministrazione applicherà le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento,
 3. L'Amministrazione potrà applicare alla Ditta aggiudicatrice penali fino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto. Ove le penali applicate superino il 10% (dieci per cento) del valore imponibile del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
 4. In caso di corse omesse per condizioni meteo-marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), la ditta aggiudicataria è tenuta a recuperare la esecuzione, a richiesta e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione appaltante in relazione alle esigenze di pubblico servizio rilevate.
 5. Nella considerazione del carattere di compensazione degli interventi finanziari da erogarsi ai sensi del presente bando ai costi originati per l'impresa dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiudicati, le spese inerenti le corse non realizzate per condizioni meteo marine avverse o per ogni altra condizione di forza maggiore (ivi comprese le avarie tecniche, gli scioperi etc), e non recuperate a richiesta dell'amministrazione appaltante, come avanti descritto, saranno riconosciute con la decurtazione del 75% dei minori costi per carburante e lubrificante (cosiddette spese per miglio) e del 100% dei costi per scalo effettivamente non sostenuti, e determinati, alla stregua dei metodi di valutazione descritti ai fini della quantificazione del presente prezzo a base d'asta.
 6. Il suddetto conguaglio avverrà preferibilmente con cadenza semestrale.

Art. 19

Controllo sulle sovracompenzioni

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti al servizio oggetto dell'appalto rispetto agli altri

componenti reddituali, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, oggetto del presente appalto, disaggregati per ciascun servizio.

2. La Ditta è obbligata a fornire annualmente all'Amministrazione, entro il mese successivo alla scadenza dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli elementi ed i dati finanziari descritti al precedente comma, dai quali si evincano analiticamente le spese di produzione, opportunamente aggregate, ed i relativi ricavi annui, corredati da asseverazione di conformità rilasciata da parte dei propri organi di controllo interno.
3. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, anche tramite Organi esterni, ispezioni e controlli sulla veridicità dei dati trasmessi.
4. Le verifiche sulle eventuali sovracompensozioni percepite, rispetto alla misura massima di compensazione stabilita offerta, saranno effettuate con cadenza almeno biennale. A tale riguardo non rileva la incidenza percentuale di ciascuna componente dei costi complessivi di produzione presi in esame, descritta in calce all'allegato tecnico, finalizzata a dare contezza, oggettività e trasparenza ai parametri di calcolo utilizzati, essendo consentita flessibilità di gestione finanziaria, entro il limite massimo di compensazione stabilita in sede di offerta. Il calcolo, effettuato sulla base della contabilità analitica del vettore aggiudicatario, sarà effettuato tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio. L'utile riconosciuto sarà valutato al netto di imposta.
5. I recuperi delle eventuali sovracompensozioni erogate saranno contabilizzati al termine del periodo contrattuale, sulle ultime quote di pagamento da erogare, con corrispondente diminuzione dei relativi importi.

Art. 20

Risoluzione anticipata del contratto

1. Qualora la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente appalto, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, a spese ed in danno della Ditta medesima.

Costituiscono gravi violazioni che comporteranno la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 CC, in danno dell'aggiudicatario del Contratto:

- ✓ l'abbandono del servizio senza giustificato motivo,
- ✓ la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata dall'Amministrazione ovvero comunicata dalla Capitaneria di Porto e/o da altra Autorità preposta;
- ✓ la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali veloci offerte e impiegate nel servizio, ove non sostituite da altre unità navali veloci (aliscafi, monocarena, catamarani) aventi caratteristiche equivalenti o superiori in termini di velocità;
- ✓ l'interruzione continuativa dei collegamenti;
- ✓ il protratto esercizio della linea con unità navali con caratteristiche inferiori a quelle previste nell'Allegato tecnico,
- ✓ il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del contratto da parte della D.A.;
- ✓ la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.,
- ✓ la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo, o di altre situazioni equivalenti a carico della D.A.;
- ✓ l'effettuazione di transazioni senza il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziaria di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 ,
- ✓ la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fornite all'Amministrazione,
- ✓ l'applicazione di penali, ai sensi del precedente art.18, in misura superiore al 10% del valore imponibile del contratto.

3. In caso di inadempimento anche a uno solo degli ulteriori obblighi nascenti dal presente appalto, che si protragga oltre il termine non inferiore di giorni 20 che verrà assegnato dall'Amministrazione – a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 CC, di risolvere il contratto.

4. La risoluzione del contratto sarà comunicata alla D.A. da parte della S.A. con un preavviso di almeno quarantotto ore con lettera raccomandata A.R. o mediante posta certificata. La società resta, in ogni caso, obbligata a proseguire nell'esercizio dei servizi pubblici di collegamento marittimo sino al trasferimento degli stessi alla nuova gestione.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'amministrazione appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della D.A. e addebiterà alla D.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'affidamento del servizio stesso ad altra compagnia. L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla S.A. nei confronti della D.A. , in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.
6. La Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, al fine di procedere all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Art 21

Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola la Ditta dalla data di aggiudicazione provvisoria, in sede di espletamento del pubblico incanto, diventa vincolante per la Amministrazione appaltante soltanto dopo l'approvazione formale del provvedimento amministrativo.

Art .22

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente capitolato, tanto durante l'esecuzione che al termine di essa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, con Foro competente in Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

Art 23

Oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della D.A. le spese di contratto, di registrazione , di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla S.A. nonché le spese di pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7 del Codice dei contratti ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L.17.12.2012 n. 221 e s.m.1 , di conversione con modificazioni del D.L. 18.10.2012 n. 179;

Il responsabile del procedimento

Dorotea Maria Piazza

firmato

Da allegare alla documentazione

Firmato in ogni pagina

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA OFFERENTE
